

(N. 1633)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1961

Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito della entrata in vigore della legge 28 luglio 1960, n. 777, i Presidenti delle Corti di appello hanno rappresentato al Ministero di grazia e giustizia la gravissima situazione in cui sono venuti a trovarsi gli uffici dipendenti per quanto concerne il servizio di copia, a causa del numero insufficiente dei dattilografisti non di ruolo, che i cancellieri possono adibire in via transitoria (sino al 31 dicembre 1962), ai sensi dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie.

Allo stato attuale delle cose, per sbloccare la grave situazione che si è venuta a creare presso quasi tutti gli uffici giudiziari, dove il lavoro di copiatura degli atti ha subito una stasi che ha paralizzato il normale svolgimento della giustizia sia civile che penale, ed in attesa dell'adeguato aumento delle piante organiche del personale di dattilografia di ruolo (aumento che si ritiene debba essere non inferiore alle 1.000 unità), non sembra possa adottarsi altro rimedio, di più agevole e sollecita attuazione, che quello di modificare la limitazione posta dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1960, n. 777, nel senso, cioè, di consentire che il numero com-

pletivo del personale da adibire al servizio di copia, negli uffici giudiziari, compreso quello di ruolo, raggiunga le 2.700 unità, che si ritiene adeguato alle esigenze del servizio.

Per evitare abusi, che si ripercuoterebbero dannosamente su una entrata dell'Erorario, si è previsto nell'articolo 1 del provvedimento, che l'autorizzazione ai cancellieri e ai segretari dirigenti di avvalersi della disposizione dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, debba essere concessa dal Ministero di grazia e giustizia, per comprovate maggiori esigenze del servizio di copia, limitatamente al numero dei dattilografisti e amanuensi che prestavano effettivo servizio nell'ufficio alla data del 1° marzo 1956.

La retribuzione da corrispondere a detto personale, ragguagliata, peraltro, al lavoro di copiatura effettivamente compiuto e risultante dal relativo registro, graverebbe sulla somma da versare, a norma del primo comma dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, nel conto entrate eventuali del Tesoro e costituente il gettito dei diritti di copia e di urgenza di cui ai numeri 4 lettere a) e d) e 7 lettera a) della tabella an-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nessa alla legge 9 aprile 1953, n. 226, e successive modificazioni e, in caso di incapacità, sugli altri diritti di cancelleria.

La misura di tale retribuzione, fissata dall'articolo 3 della legge n. 777, è risultata alquanto elevata nei casi, invero frequenti, in cui si è corrisposto (stante che la norma non distingue al riguardo) il compenso stesso anche per le copie successive da unica battuta. Pertanto, in tale ipotesi, si è ora ritenuto opportuno stabilire un compenso inferiore proporzionato alla prestazione.

Identica disposizione e per gli stessi motivi si è inserita nell'articolo 3 del disegno di legge per quanto concerne i prelievi da parte del cancelliere.

Data tale disposizione limitativa del compenso, che riduce notevolmente i prelievi delle somme da versare all'Erario, è da ritenere che non sussista un maggior onere

per l'Erario stesso per l'altro contingente di dattilografi non di ruolo che potrà utilizzarsi negli uffici ai sensi dell'articolo 1 del presente disegno di legge.

Nella seconda parte dell'articolo 2 si è previsto il prelievo delle somme occorrenti per compensare il lavoro di copiatura anche dagli altri diritti di cancelleria essendosi constatato, nella prima applicazione della nuova disciplina, che in taluni uffici, invero molto pochi, che rilasciano un numero rilevante di copie senza percezione di diritti (a richiesta della Amministrazione dello Stato, di persone ammesse a gratuito patrocinio, eccetera) il provento dei diritti di copia e di urgenza si è dimostrato insufficiente.

Con l'articolo 4 si dispone l'abrogazione delle norme contrarie o incompatibili con quelle della nuova legge e si fissa la data di entrata in vigore della medesima.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 28 luglio 1960, numero 777, è sostituito dal seguente:

« Fino all'abrogazione dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, il personale di dattilografia in servizio, compreso quello di ruolo, non può superare negli uffici giudiziari il numero complessivo di 2.700.

L'autorizzazione ai cancellieri dirigenti di avvalersi della disposizione di cui all'articolo 99 sopra indicata, viene concessa dal Ministero di grazia e giustizia per comprovate maggiori esigenze del servizio di copia, limitatamente al numero dei dattilografi e amanuensi che prestava effettivo servizio nell'ufficio alla data del 1° marzo 1956 ».

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituito dal seguente:

« Il compenso per il lavoro di copiatura eseguito dai dattilografi non di ruolo deve essere liquidato mensilmente in misura di lire 30 a facciata per la prima copia e di lire 10 a facciata per le altre copie della stessa battuta. Nessun compenso è dovuto per la copiatura della corrispondenza e dei certificati.

Il compenso di cui al precedente comma è prelevato dai diritti di copia e relativi diritti di urgenza, e, in caso di incapacienza, dagli altri diritti di cancelleria ».

Art. 3.

L'articolo 6 della legge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituito dal seguente:

« Alla legge 20 febbraio 1958, n. 58, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 7. — Negli uffici giudiziari la cui pianta organica non comprende personale di dattilografia, i cancellieri dirigenti sono autorizzati a prelevare, alla fine di ciascun bimestre, dalle somme introitate per diritti di copia e relativi diritti di urgenza e, in caso di incapacienza, dagli altri diritti di cancelleria, lire 30 a facciata per la prima copia e lire 10 a facciata per le altre copie della stessa battuta, quale compenso per la formazione degli originali delle sentenze e per il lavoro di copiatura di atti civili e penali anche se si tratti di copia da spedire gratuitamente.

Nessun prelievo è consentito per la copiatura della corrispondenza e dei certificati.

Art. 8. — Negli uffici nei quali manchino per qualsiasi motivo tutti i dattilografi assegnati ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, i cancellieri dirigenti effettuano il prelievo, nella misura e per l'oggetto previsti nell'articolo 7, sulle somme da versare nel conto entrate eventuali del tesoro.

Art. 9. — I prelievi di somme, di cui ai precedenti articoli, sono annotati nel registro conforme al modello allegato alla presente legge. Tale registro, prima di essere posto in uso, deve essere vidimato e numerato in ogni mezzo foglio dal Capo dell'ufficio, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui è composto.

Il Capo dell'ufficio esercita la vigilanza sulla regolarità dei prelievi e della tenuta del registro mediante ispezione mensile da attestarsi con apposito visto ».

Art. 4.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quella della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

